



# COMUNE DI MONTERENZIO

Città Metropolitana di Bologna  
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## ORDINANZA N.4/2021

Prot.n.2129

Monterenzio 02.03.2021

### **ORDINANZA N.4**

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLE ATTIVITA' MOTORIE SVOLTE NELLE PALESTRE, NELLE PISCINE E NEI CENTRI SPORTIVI, PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ALL'APERTO, INCLUSE QUELLE DI CUI ALL'ART 1 COMMA 10 LETTERA E) DEL DPCM 14 GENNAIO 2021

### IL SINDACO

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 26/02/2021, avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Bologna e nei Comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda USL di Bologna. Integrazione ordinanza approvata con Decreto n. 19 del 24 febbraio 2021*";
- Rilevato che l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche sul territorio del Comune di Monterenzio;
- Considerato che si ritiene necessario adottare misure volte a contenere i rischi di contagio dovuti alla diffusione del virus Covid-19;
- Visto il D. Lgs. 267/00;
- lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

con effetto immediato e fino al 14 marzo 2021, salvo nuove disposizioni, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, la sospensione di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all'aperto, incluse quelle di cui all'art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI conseguentemente ad una valutazione curata dal Servizio Sport che terrà conto degli specifici protocolli sanitari adottati.

## **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e su Sito Istituzionale dell'Ente;

## **AVVERTE**

che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro sessanta (60) giorni dall'ultimo di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, oppure, per motivi di legittimità, entro centoventi (120) giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



**Il Sindaco**  
**Ivan Mantovani**

*Ivan Mantovani*